

CONTRATTO DI FRANCHISING

Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, tra le sottoscritte parti:

- società <...>, con sede in <...>, capitale sociale di euro <...> (<...>) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese <...>, codice fiscale n. <...> e partita IVA n. <...>, in persona del Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, debitamente autorizzato a quanto infra in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data <...>, di seguito denominata “franchisor”, da una parte;
- società <...>, con sede in <...>, capitale sociale di euro <...> (<...>) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese <...>, partita IVA <...> e codice fiscale <...>, in persona del legale rappresentante, Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale, munito dei necessari poteri a quanto appresso, di seguito denominata “franchisee”, dall'altra parte;

premesso

- a) che il franchisor possiede e gestisce da molti anni una rete di Tour Operator ubicati in vari paesi Europei tra cui anche l'Italia, ed in quest'ultima in varie regioni della stessa, contraddistinti dall'insegna “<...>”;
- b) che nello svolgimento dell'attività di cui sopra il franchisor ha sviluppato un patrimonio di nozioni, di informazioni e di importanti conoscenze pratiche nel settore dei viaggi ed in particolare nella organizzazione e gestione di esercizi operanti in tale settore (di seguito collettivamente indicati come “know-how”);
- c) che il franchisor è titolare del marchio d'impresa “<...>” che ha formato oggetto di domanda di brevetto come dettagliatamente indicato nell'allegato “A”, destinato a contraddistinguere gli esercizi degli affiliati (nel seguito indicato come “marchio”);
- d) che il franchisee è titolare di un'impresa di Tour operator sita in Albania, via <...>, della superficie di mq. <...>, rilevata a seguito di acquisto di ramo d'azienda dalla Società <...> (nel seguito denominata “attività”);
- e) che l'azienda cedente il ramo d'azienda era un'affiliata del Franchisor, ma non aveva con lo stesso stipulato un contratto scritto di affiliazione, mentre l'attuale cessionario è intenzionato a mantenere l'affiliazione dell'azienda acquisita, formalizzando il rapporto con il Franchisor;
- f) che il franchisee, al fine di poter migliorare ed incrementare la propria attività, ha chiesto di potersi avvalere del know-how, della consulenza tecnica e della assistenza commerciale del franchisor per l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché di poter far uso del marchio come insegna pubblicitaria, impegnandosi ad acquistare dal franchisor alcuni pacchetti di viaggio per la rivendita in nome e per conto proprio;
- f) che il franchisor intende allargare la propria rete di affiliati mantenendo uniformi l'immagine e lo stile della stessa mediante una costante e reciproca collaborazione con i propri affiliati ed è disposto pertanto ad aderire alla richiesta del franchisee alle condizioni infra precisate; tutto ciò premesso, e pattuito con l'intesa che le premesse e gli allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante e sostanziale,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. Il franchisor concede al franchisee, che accetta, il diritto di rivendere alla clientela dell'esercizio la gamma dei pacchetti di viaggi da esso predisposti e di venderne di propri e si impegna altresì a fornirgli una serie di servizi – individuati ai successivi artt. 2 e 3 – volti all'avviamento e alla conduzione dell'attività agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano i propri affiliati.

1.2. Il franchisor inoltre autorizza il franchisee a far uso del know-how e del marchio con le modalità ed i limiti stabiliti dal successivo art. 9.

1.3. Il franchisee si asterrà dallo stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell'esercizio.

1.4. Il franchisee, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, tanto nei confronti del franchisor che della clientela e dei propri dipendenti. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti e pertanto il franchisee non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del franchisor.

1.5. Il franchisee è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la sua qualità di impresa commerciale indipendente da quella del franchisor; tale indicazione non dovrà interferire con la comune identità della rete di franchising, derivante in particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme dell'esercizio.

Art. 2 – Locazione dei beni mobili presenti nel locale del franchisee

Con il presente accordo il Franchisor accetta l'avvenuta cessione del contratto di locazione del suo immobile sito in <..> via <..> avvenuto a favore del franchisee a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda dalla società <...>, anch'essa affiliata al franchisor.

Il Franchisor, inoltre, cede in locazione alle stesse condizioni pattuite con il cedente tutti gli arredi, i mobili e le apparecchiature costituenti il ramo d'azienda ceduto, ovvero per un canone pari ad € <...> che verrà corrisposto dal franchisee ogni <...>.

Il Franchisee si obbliga a mantenere l'immobile e le sue pertinenze, nonché tutti i beni mobili presenti nel locale della sua azienda in buono stato di manutenzione e a restituirli in detto stato alla cessazione del contratto, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Art. 3 - Servizi continuativi

3.1. Per tutta la durata del presente contratto, il franchisor assisterà il franchisee nella soluzione dei problemi connessi alla gestione dell'esercizio al fine di consentirgli di condurlo agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano i Tour operator direttamente gestiti dal franchisor.

Art. 4 - Compensi e pagamenti

4.1. Nessun compenso sarà dovuto dal franchisee per la concessione di cui all'Art. 1 e per i servizi di cui all'art. 3.1.

4.2 Come onere di affiliazione il franchisee corrisponderà al Franchisor <...>% del ricavato netto annuale.

Art. 5 - Prezzi dei pacchetti di viaggio

5.1. Per tutti i prodotti e i servizi del Tour operator (pacchetti di viaggio, viaggi organizzati etc.), i prezzi saranno indicati nel listino a tale scopo predisposto dal franchisor.

Tuttavia il Franchisee sarà libero di prevedere prezzi differenti

Art. 6 - Uso e tutela del marchio

6.1. Il franchisee si impegna a far uso del marchio esclusivamente come insegna dell'azienda ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata, nel materiale pubblicitario, ecc..., rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale come precisato nell'allegato "A".

6.2. Al fine di consentire al franchisor di controllare che dall'uso del marchio non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al marchio stesso, il franchisee sottoporrà all'autorizzazione del franchisor, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario da esso eventualmente predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dal franchisor, impegnandosi ad apportare quelle modifiche che il franchisor ritenesse opportune per la salvaguardia dei propri diritti.

6.3. Il franchisee dà atto che il marchio costituisce oggetto di proprietà esclusiva del franchisor e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il marchio, come, ovvero nel, proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso.

6.4. Al momento della risoluzione o del recesso del presente contratto il franchisee cesserà immediatamente di far uso del marchio quale insegna e di ogni altro eventuale segno distintivo del franchisor, nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato del franchisor, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto, e distruggerà ogni materiale in suo possesso, anche pubblicitario, recante il marchio.

In caso di ingiustificato ritardo del franchisee nel rimuovere l'insegna il franchisor è autorizzato, rimossa sin d'ora ogni contraria eccezione, a provvedervi direttamente, addebitando le relative spese al franchisee.

6.5. Qualsiasi uso del marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti paragrafi costituisce clausola risolutiva espressa.

6.6. Il franchisee si impegna a segnalare prontamente al franchisor qualsiasi violazione dei suoi diritti sul marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa che esso riterrà necessarie od opportune nel comune interesse.

Art. 7 - Obblighi particolari del franchisee

Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il franchisee si impegna a:

- a) trattare nell'ambito della gamma dei prodotti e dei servizi oggetto del contratto tutti e solo i prodotti e servizi proposti dal franchisor;
- b) mantenere l'esercizio ad un adeguato livello di decoro, curando in particolare l'osservanza della disciplina igienico-sanitaria e delle norme che presiedono l'esercizio di attività di tour operator;
- c) praticare per quanto possibile i prezzi dei prodotti e dei servizi raccomandati dal franchisor;
- d) porre in essere tutti gli apprestamenti pubblicitari che il franchisor invierà presso l'esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso fornite di volta in volta;
- e) non divulgare od utilizzare a profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, il know-how tecnico ed amministrativo fornito dal franchisor, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di franchisee, avendo cura di far rispettare tali impegni da tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori;
- f) permettere a rappresentanti o dipendenti del franchisor di accedere in tutti i locali dell'attività così da mettere in grado il franchisor di verificare l'adempimento da parte sua agli obblighi assunti con il presente contratto.

Art. 8 - Durata

8.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato con decorrenza dal <...>

8.2. Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata a.r., all'altra parte con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 9 - Risoluzione

9.1. Le parti potranno risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

- i) nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente agli obblighi qui previsti ed in particolare agli obblighi di cui all'art. 6 (Uso del marchio);
- ii) nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa di una delle parti ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio del franchisee, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il franchisor ed il terzo acquirente o locatario;

- iii) nel caso di assoggettamento di una delle parti a fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- iv) nel caso in cui il comportamento di una delle parti o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome dell'altra.

9.2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa la parte non inadempiente potrà esigere oltre al risarcimento del danno sofferto anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.

9.3. Il franchisor dà atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.

Art. 10 - Diritto di prelazione

10.1. Nel caso in cui il franchisee intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo la proprietà o la gestione temporanea dell'azienda, dovrà informarne preventivamente il franchisor. In particolare il franchisee darà comunicazione al franchisor delle trattative avviate in buona fede e/o delle offerte ricevute, indicando prezzo di cessione e tutte le altre condizioni economiche dell'operazione proposta, a mezzo lettera raccomandata a.r.

10.2. Il franchisor dovrà esercitare il diritto di prelazione – a condizioni uguali a quelle comunicategli – mediante lettera raccomandata a.r. da inviare al franchisee, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione.

10.3. Decorso tale termine senza che il franchisor abbia esercitato il diritto di prelazione, lo stesso sarà considerato rinunziatario e il franchisee potrà cedere o locare l'esercizio, fatto salvo per il franchisor il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi del comma 12.1, lett. ii).

Art. 11 - Disposizioni generali

11.1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

11.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile, con particolare ma non esclusivo riguardo a quelle di cui all'art. 1559 e seguenti c.c., ove non in contrasto con quanto qui pattuito.

11.3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

11.4. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.

11.5. Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

11.6. Ogni comunicazione riguardante la attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova o contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. ed indirizzata come segue:

- i) se al franchisor: <...>
- ii) se al franchisee: <...>

Art. 12 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto la competenza apparterrà in via esclusiva al foro di <...>

Art. 13 - Registrazione - Oneri fiscali

13.1. Si precisa che gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Le spese ed oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono a carico del franchisor. Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti/prospetti contenenti:

- a) descrizione dei marchi utilizzati nel sistema di franchising con gli estremi di registrazione, deposito o licenza o con la documentazione comprovante l'uso concreto;
- b) lista dei franchisee operanti al momento nel sistema di franchising e delle imprese dirette dal franchisor;

Letto, confermato e sottoscritto a <...>, il <...>

Le parti dichiarano di approvare specificatamente – ex art. 1341 del codice civile – le seguenti clausole: 4. (Forniture); 5.7 (Differenze inventariali); 6.5 (Divieto di eccezioni); 9. (Risoluzione); 10. (Diritto di prelazione); 12. (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto a <...>, il <...>